

Codice A1814A

D.D. 26 ottobre 2016, n. 2972

Autorizzazione idraulica, (PI 670 R. Gazzo) per la realizzazione di portale di scarico condotta acque bianche proveniente dal PEC "Retail Park Novi-Serravalle", in sponda sinistra Torrente Gazzo localita' Barbellotta in comune di Novi Ligure (AL). Richiedente: Gruppo NOVIPRAGA SIINQ S.p.A.

Il Comune di Novi Ligure, Via Gramsci 11, nell'ambito delle attività dello sportello unico per l'edilizia, ha trasmesso la richiesta del Gruppo NOVIPRAGA SIINQ s.p.a, via Moriondo 26-Edificio 18, 20143 Milano, CF/PIVA 02016850063, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione del recapito della condotta acque bianche, in sponda sinistra del T. Gazzo, provenienti dal PEC "Retail Park Novi-Serravalle", loc. Barbellotta in territorio comunale di Novi Ligure (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, per l'interferenza con il corso d'acqua, redatti dall'Arch. Paolo Morgavi (albo provincia di Alessandria) per la relazione tecnica illustrativa, le n.4 tavole grafiche, la documentazione fotografica e dal dott. Luigi Foglino (ordine regionale del Piemonte), per la relazione geologica tecnica, e dall' Ing. Alberto Desimoni (ordine provincia di Alessandria) per la relazione tecnica fognatura acque bianche, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui sotto. Per quanto riguarda la relazione tecnica fognatura acque bianche e la tav 6 e tav 9 in data 20/10/2016 sono pervenuti gli aggiornamenti progettuali conseguenza delle osservazioni prodotte in sede di prima c.d.s.

Il PEC di cui all'oggetto è stato approvato dal comune di Novi Ligure con DGC n. 180 del 21/7/2015 e nel 2015 a seguito di fase di verifica di impatto ambientale, è stato escluso dalla procedura di valutazione; ad oggi il comune di Novi Ligure ha in essere una di Conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, in cui si evidenzia l'intenzione di procedere in loc. Barbellotta, appena a valle dell'attraversamento del rio Gazzo posto sulla strada bianca in adiacenza al sovrappasso ferroviario, alla posa in sponda sinistra del recapito della condotta acque bianche (scatolare in cls 2x1 m inclinato di circa 30° rispetto all'andamento del corso d'acqua) e della protezione in massi di entrambe le sponde per circa 15 m, si ritiene che gli interventi previsti, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

1. il materiale sciolto proveniente dagli scavi dovrà essere prevalentemente riutilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni o depressioni e quello in eccedenza, trasportato a discarica;
2. le scogliere dovranno presentare una fondazione posta sotto il piano di scorrimento delle acque di almeno 0,50 m e presentare risvolto al loro termine;
3. non è ammessa la posa del parapetto sul ciglio di sponda e del relativo cordolo in una fascia di m 4 dal ciglio di sponda;
4. il punto terminale dello scatolare dovrà essere sagomato secondo l'inclinazione della sponda o in alternativa arrestato al ciglio di sponda e convogliate le acque di scarico mediante la pavimentazione del fondo in massi da raccordarsi con la scogliera di protezione spondale.
5. il pozzetto di salto posto anche a garanzia delle possibilità di recapito nel rio in funzione della sua reale capacità di smaltimento, dovrà essere posto ad almeno 10 m dal ciglio di sponda;
6. non potranno essere eseguiti rialzi di sponda né modifiche alle condizioni morfologiche locali;
7. lo spiccato della scogliera dovrà presentare quota non superiore al ciglio di sponda;

8. il taglio dell'essenze arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
9. non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto e prescritto;
10. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Gruppo NOVIPRAGA SIINQ s.p.a, via Moriondo 26-Edificio 18, 20143 Milano , CF/PIVA 02016850063, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti a mezzo pec o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **mesi 12(dodici)**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;.

2) Di stabilire che per l'opera in progetto, dovrà essere conseguito il formale atto di concessione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Arch. Mauro FORNO